



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NC1/P2
Cod. MC/dt
Circ. n. 108

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

CNAPPC
Prot.: 0000896
Data: 23/12/2009
Uscita

OGGETTO: Certificazione Energetica.

Il Ministero delle Attività Produttive ha predisposto lo Schema di DPR di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", che si trasmette in allegato. Queste linee guida determinano per i Professionisti e per l'esercizio della attività professionale un chiarimento fondamentale per quanto riguarda la definizione delle competenze degli iscritti agli Ordini rispetto al ruolo assunto dalle Regioni nelle attività formative, che in talune realtà hanno significato la istituzione di albi subordinando l'attività professionale alla iscrizione in questi ultimi.

Lo schema di DPR sancisce in maniera chiara ed inequivocabile, attraverso quanto disposto dall'articolo 2, che il professionista (Architetto) abilitato ed iscritto all'albo esercita le attività di certificazione energetica senza obbligo di formazione abilitante. Tale condizione, fortemente voluta da questo Consiglio Nazionale, riconduce l'esercizio delle attività di certificazione energetica nell'ambito delle attività professionali riconosciute e di competenza degli iscritti all'Albo Professionale.

Tale misura, inoltre, riteniamo possa riequilibrare la situazione estremamente eterogenea creatasi con l'emanazione di leggi regionali che hanno istituito albi e percorsi formativi autonomi, prima della emanazione di linee guida da parte del Ministero.

Riteniamo che l'emanazione del DPR ribadisca chiaramente la necessità che l'attività professionale possa essere esercitata liberamente sull'intero territorio nazionale, a garanzia del valore del titolo abilitante e della iscrizione ai relativi Ordini professionali.

Nel merito dei rapporti tra il legislatore statale e i legislatori regionali occorre ricordare che l'ambito di operatività di queste ultime è stato fortemente limitato dapprima dal D.lgs. n. 30/2006 e, successivamente, dalla Corte Costituzionale che recentemente ha ribadito (cfr. sentenza 29 ottobre 2009 n. 271) che nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di professioni rientra non solo la disciplina relativa all'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE DEL DIPARTIMENTO
PROFILI PROFESSIONALI, LAVORO, INARCASSA,
PROTEZIONE CIVILE
(arch. Maria CARUANI)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

Att.: c.s.

IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)